

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: Approvazione, in via provvisoria, del nuovo "Regolamento organizzativo aziendale Privacy", in attuazione del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza

- D E T E R M I N A -


- 1) di approvare, in via provvisoria e con riserva di revisione, giuste le motivazioni di cui al Documento Istruttorio, il nuovo "Regolamento organizzativo aziendale Privacy" dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 1);
- 2) di dare atto che il succitato "Regolamento organizzativo aziendale privacy" sostituisce, ad ogni conseguente effetto, il precedente Regolamento approvato con determina n. 148/DG in data 14.02.2013, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- 3) di approvare, ad ogni buon fine di maggior chiarezza sugli obblighi in materia di Privacy e sulle conseguenti necessarie azioni, le indicazioni di sintesi degli adempimenti derivanti dall'applicazione, a far data dal 25 maggio 2018, del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy (Allegato 2);
- 4) di recepire e fare proprio il Regolamento Regionale Marche 4 gennaio 2007, n. 1 ss.mm.ii, recante: "Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari della Giunta regionale,

delle Aziende del servizio sanitario regionale, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli altri Enti controllati e vigilati dalla Regione in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2)" (B.U.R. 18 gennaio 2007 n. 6), al fine di implementare, salvo nuovi e diversi trattamenti, il contenuto del "Registro elettronico delle attività di trattamento", utilizzando le schede di cui all'Allegato B al predetto Regolamento, costituenti la mappatura dei trattamenti effettuati per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico";


- 5) di individuare, in forza del Regolamento organizzativo aziendale Privacy, come sopra approvato, quali Delegati al Trattamento dei dati personali con funzioni di coordinamento e controllo e per gli adempimenti di cui al richiamato Regolamento, le seguenti figure aziendali:
- Il Direttore Amministrativo;
 - Il Direttore Sanitario;
 - Il Direttore dei Servizi di Integrazione Socio Sanitaria;
 - I Direttori di Area Vasta;
- ciascuno per gli ambiti organizzativi delineati rispettivamente dalle Determine n. 238/ASURDG del 14/04/2017, n. 355/ASURDG del 20/06/2017, n. 356/ASURDG del 20/06/2017 e quanto ai Direttori di Area Vasta, in relazione agli ambiti e funzioni di competenza previsti dagli artt. 9 e seguenti della L.R. 13/2003;
- 6) di dare atto che la nomina dei Responsabili interni del trattamento dei dati personali, nonché dei Responsabili esterni, costituisce obbligo ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del pedissequo Regolamento organizzativo aziendale privacy;
- 7) di nominare il Dr. Del Duca Antonio, Responsabile Ufficio Staff Privacy di AV5, quale Data Protection Officer dell'ASUR, in quanto dotato della necessaria professionalità, conoscenza ed esperienza per assolvere ai compiti previsti dal Regolamento UE 2016/679, dal pedissequo Regolamento organizzativo aziendale privacy, nonché per ogni ulteriore compito connesso affidato dal Titolare;
- 8) di dare atto che il Dott. Del Duca Antonio non si trova in situazione di conflitto di interessi rispetto ai compiti ed alle funzioni da svolgere quale DPO ASUR;
- 9) di costituire un gruppo di supporto tecnico, amministrativo e giuridico al DPO, individuandone quali componenti provvisorie, ulteriormente integrabili, le seguenti professionalità:
- Ing. Sergio Piersantelli Direttore Area Sistemi Informativi ASUR;
 - Ing. Stefano Intorbida Diretto U.OC. SIA AV4 di Fermo;
 - Dr. Luigi Sfredda Collaboratore Amministrativo Area Comunicazione ASUR;
 - Dr.ssa Maria Flavia Spagna, Dirigente URP AV 4 di Fermo;
 - Dott. Antonio Agostini Dirigente UOS Sistemi Informativi AV3 di Macerata;

- 10) di dare atto che ASUR assicura al DPO le risorse necessarie per consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- 11) di notificare il presente atto ai fini del relativo seguito:
- al Dott. Antonio Del Duca;
 - ai componenti del Gruppo di supporto di cui al punto 7, che precede;
 - al Direttore Amministrativo;
 - al Direttore Sanitario;
 - al Direttore dei Servizi Integrazione socio sanitaria;
 - ai Direttori di Area Vasta;
 - alle Aree Dipartimentali ATL ed alle relative UOC di Supporto;
 - Alle Aree e Uffici di Staff ATL;
- 12) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 13) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- 14) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storci



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Area Affari Generali e Contenzioso)

Normativa e regolamentazione di riferimento:

- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*");
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;
- REGOLAMENTO REGIONALE 4 gennaio 2007 n. 1, recante "*Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari della Giunta regionale, delle Aziende del servizio sanitario regionale, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli altri Enti controllati e vigilati dalla Regione in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2)*" (B.U.R. 18 gennaio 2007 n. 6);
- Provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13, recante "*Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*" e ss.mm.ii..

Istruttoria:

A far data dal 25 maggio 2018 trova diretta applicazione, sul territorio nazionale, il nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016.

Il Regolamento disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ed abroga la precedente Direttiva 95/46/CE, con la finalità di armonizzare la regolamentazione in materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione europea, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, ed in accordo con i generali principi di responsabilità e trasparenza.

Ciò comporta che le disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), così come le norme regolamentari emanate negli anni dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, risultino superate, a far data dal 25.05.2018, da quelle del Regolamento UE, nella misura in cui le norme nazionali siano contrastanti o incompatibili con quelle europee.

Il Consiglio dei Ministri ha attualmente approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introdurrà disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Il Governo, nell'attuare la delega, dovrà "*abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali incompatibili con le disposizioni contenute nel Regolamento UE*" nonché "*modificare il codice limitatamente a quanto necessario per dare*

attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento UE”, al fine di “coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal Regolamento europeo” (così l’articolo 13 della Legge Delega n. 163/2017).

Il termine della delega è stato prorogato di tre mesi e, dunque, scadrà il prossimo 22 agosto e, nel frattempo, molti sono i dubbi che l’emanando decreto legislativo unitamente al Garante per la Protezione dei Dati Personali, dovrebbe dirimere chiarendo le modalità di attuazione della normativa europea dettata dal Regolamento UE 2016/679.

Allo stato si può prudenzialmente ritenere, quanto meno per un periodo transitorio e sin tanto che non entri in vigore il nuovo decreto legislativo sulla privacy, che ci si dovrà confrontare con un sistema “a doppio binario”, in cui l’attuale Codice della privacy ed i regolamenti del “Garante” continueranno verosimilmente ad applicarsi assieme al Regolamento europeo, per tutti quegli aspetti non modificati o soppressi per effetto delle preminenti norme europee.

Allo scopo di provvedere all’adeguamento della regolamentazione aziendale, la scrivente Area, con nota prot. 9893 del 04/04/2018, che si allega, ha provveduto a presentare al Garante per la Protezione dei Dati personali apposita richiesta di chiarimenti e parere. Allo scopo precipuo di evitare ridondanze e moltiplicazione di adempimenti stante la sostanziale indeterminatezza e genericità relativa all’identificazione sia dei profili sia dei relativi adempimenti.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, sollecitato più volte via e – mail, affinché riscontrasse i quesiti, non ha inteso esprimersi per iscritto e, per il tramite di un proprio funzionario contattato telefonicamente e che si qualificava con le sole iniziali F.C., rinviava il riscontro ai quesiti, al momento in cui fosse stato emanato il Decreto Legislativo in materia di Privacy.

Con specifico riferimento al quesito relativo all’obbligo di istituzione di appositi «Registri delle attività di trattamento» ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il funzionario citato, riferiva in via informale che le schede contenute nell’allegato B al Regolamento Regionale 4 gennaio 2007, n. 1, che identificano i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle Aziende del servizio sanitario della Regione nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, possono fungere da “*buon punto di partenza*” nell’adempimento dell’obbligo di istituzione dei «*Registri delle attività di trattamento*».

In proposito, quindi, si ravvisa la necessità di avvalersi dell’Allegato B - recante l’elenco dei trattamenti di competenza delle Aziende sanitarie ed Enti della Regione Marche - del succitato Regolamento Regionale delle Marche, ad oggi vigente, emanato in ottemperanza agli articoli 20 e 21 del Codice della privacy e contenente la mappatura dei trattamenti effettuati per il perseguimento delle “finalità di rilevante interesse pubblico” individuate nella seconda parte del D.lgs. 196/2003, sia come strumento di lavoro e di disciplina della materia, sia come mezzo per implementare il contenuto del nuovo “Registro elettronico delle attività di trattamento”.

Tanto premesso, ASUR reputa necessario sostituire il "Regolamento Organizzativo Privacy" approvato con determina n. 148/DG del 14.02.2013 con un nuovo "Regolamento organizzativo aziendale Privacy", da adottare in via provvisoria e con riserva di modifiche, integrazioni e revisioni, allorquando saranno emanati il predetto Decreto Legislativo e le Linee Guida del Garante in materia.

In sede di elaborazione, è stata effettuata l'analisi della normativa europea rispetto alla figura del Responsabile del Trattamento dei dati.

Al riguardo, si evidenzia che il **Regolamento generale sulla protezione dei dati** non muta la definizione di titolare e responsabile del trattamento rispetto alla direttiva 95/45/CE che lo ha preceduto.

Il titolare ("controller") era definito nella direttiva come *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali (...)".*

Il Responsabile ("processor"), invece, era indicato come *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento".*

Nel Regolamento generale queste figure sono definite rispettivamente come:

«titolare del trattamento» (controller): *la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (...).*

«responsabile del trattamento» (processor): *la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.*

Tali espressioni devono essere armonizzate con la restante normativa dell'ordinamento giuridico italiano in punto di assetto delle responsabilità dei dipendenti pubblici rispetto all'Ente di appartenenza e del rapporto di immedesimazione organica con il dipendente che comporta l'imputazione alla prima degli atti compiuti dal secondo nell'espletamento delle funzioni demandategli. In questo senso non appare possibile, salvo che ciò non sia disciplinato con chiarezza nell'emanando Decreto legislativo e nelle indicazioni che saranno fornite dal Garante, identificare il Responsabile del Trattamento dei dati, esclusivamente come soggetto esterno.

Per il momento, il Garante nella sintetica *"Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"*, che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, non ha evidenziato alcuna novità in ordine al ruolo del responsabile, limitandosi ad un riferimento al mantenimento dell'impianto pregresso in un'ottica di continuità.

In tale ottica si ritiene che, specie in organizzazioni complesse quali le Aziende Sanitarie, ove l'aspetto del trattamento dei dati e della tutela della relativa privacy costituisce momento essenziale e rilevante, stante la tipologia dei dati trattati, non si possa prescindere dalla figura del Responsabile interno del trattamento dei dati, fermo restando l'impianto delle responsabilità dei pubblici dipendenti vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Sulla scorta di tali considerazioni si è ritenuto necessario confermare la figura del Responsabile interno del trattamento dei dati, prevedendola nel nuovo Regolamento organizzativo aziendale Privacy.

Tanto premesso, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di determina:

- 1) di approvare, in via provvisoria e con riserva di revisione, giuste le motivazioni di cui al Documento Istruttorio, il nuovo "Regolamento organizzativo aziendale Privacy" dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 1);
- 2) di dare atto che il succitato "Regolamento organizzativo aziendale privacy" sostituisce, ad ogni conseguente effetto, il precedente Regolamento approvato con determina n. 148/DG in data 14.02.2013, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- 3) di approvare, ad ogni buon fine di maggior chiarezza sugli obblighi in materia di Privacy e sulle conseguenti necessarie azioni, le indicazioni di sintesi degli adempimenti derivanti dall'applicazione, a far data dal 25 maggio 2018, del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy (Allegato 2);
- 4) di recepire e fare proprio il Regolamento Regionale Marche 4 gennaio 2007, n. 1 ss.mm.ii, recante: "Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari della Giunta regionale, delle Aziende del servizio sanitario regionale, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli altri Enti controllati e vigilati dalla Regione in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2)" (B.U.R. 18 gennaio 2007 n. 6), al fine di implementare, salvo nuovi e diversi trattamenti, il contenuto del "Registro elettronico delle attività di trattamento", utilizzando le schede di cui all'Allegato B al predetto Regolamento, costituenti la mappatura dei trattamenti effettuati per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico";
- 5) di individuare, in forza del Regolamento organizzativo aziendale Privacy, come sopra approvato, al punto 1), quali Delegati al Trattamento dei dati personali con funzioni di coordinamento e controllo e per gli adempimenti di cui al richiamato Regolamento, le seguenti figure aziendali:
 - Il Direttore Amministrativo;
 - Il Direttore Sanitario;
 - Il Direttore dei Servizi di Integrazione Socio Sanitaria;
 - I Direttori di Area Vasta;ciascuno per gli ambiti organizzativi delineati rispettivamente dalle Determine n. 238/ASURDG del 14/04/2017, n. 355/ASURDG del 20/06/2017, n. 356/ASURDG del

20/06/2017 e quanto ai Direttori di Area Vasta, in relazione agli ambiti e funzioni di competenza previsti dagli artt. 9 e seguenti della LR. 13/2003;

- 6) di dare atto che la nomina dei Responsabili interni del trattamento dei dati personali, nonché dei Responsabili esterni, costituisce obbligo ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del pedissequo Regolamento organizzativo aziendale privacy;
- 7) di nominare il Data Protection Officer dell'ASUR per assolvere ai compiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal pedissequo Regolamento organizzativo aziendale privacy, nonché per ogni ulteriore compito connesso affidato dal Titolare;
- 8) di costituire un gruppo di supporto tecnico, amministrativo e giuridico al DPO;
- 9) di notificare il presente atto ai fini del relativo seguito:
 - al DPO nominato dal Direttore Generale;
 - ai componenti del Gruppo di supporto di cui al punto 7, che precede;
 - al Direttore Amministrativo;
 - al Direttore Sanitario;
 - al Direttore dei Servizi Integrazione socio sanitaria;
 - ai Direttori di Area Vasta;
 - alle Aree Dipartimentali ATL ed alle relative UOC di Supporto;
 - Alle Aree e Uffici di Staff ATL;
- 10) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 11) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- 12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Fausto Cola




IL DIRIGENTE

Dott.ssa Francesca Rocchetti



IL DIRETTORE DELL'AREA
~~Avv. Lucio Cancellieri~~



- ALLEGATI -

- 1) Regolamento organizzativo aziendale Privacy;
- 2) Indicazioni di sintesi sugli adempimenti in carico ad ASUR in conseguenza dell'applicazione, a far data dal 25 maggio 2018, del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy;
- 3) Nota prot. prot. 9893 del 04/04/2018 relativa ai quesiti posti al Garante per la Privacy.